

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

133° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 10
6 ^a - Finanze e tesoro	» 24
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 27
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 35
10 ^a - Industria	» 42
11 ^a - Lavoro	» 45
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 48

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 7 ^a (Istruzione)	Pag. 6
--	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	Pag. 50
Riforme istituzionali	» 53

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 55
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 57

CONVOCAZIONI	Pag. 58
--------------------	---------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il Presidente PELLEGRINO, constatato che la Giunta non è in numero legale, sospende la seduta per un'ora ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento.

(R 030 0 00, C 21ª, 0001)

(La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 15,35).

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

(A 008 0 00, C 21ª, 0017)

Il PRESIDENTE informa che in data odierna ha inviato alla Pretura di Napoli un telegramma con il quale sollecita l'invio delle schede elettorali corrispondenti a voti validi di alcune sezioni dei collegi di Napoli V e Napoli VI. Si tratta di un ulteriore sollecito, che si aggiunge a quello già indirizzato alla medesima Pretura il 4 marzo scorso essendo rimasta senza riscontro la richiesta del 4 febbraio 1993. Avverte che, qualora anche quest'ultimo sollecito dovesse restare senza risposta, la questione verrebbe rimessa all'Ufficio di Presidenza della Giunta.

Esame delle cariche rivestite dai senatori

Il Presidente PELLEGRINO informa che il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ha portato a termine l'istruttoria in ordine a numerose situazioni. Il Presidente, dopo aver comunicato che il senatore Pinto, coordinatore del Comitato, ha consegnato agli atti la relazione con le conclusioni sull'attività svolta, propone che il testo scritto venga distribuito ai componenti della Giunta per una opportuna riflessione, rinviando la discussione ad altra seduta.

La Giunta, unanime, conviene.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri, delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 77*, contro il senatore Cusumano, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio).

(R 135 0 00, C 21^a, 0079)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, la Giunta delibera all'unanimità di richiedere ai magistrati procedenti - ai sensi dell'articolo 135, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato - documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

2) *Doc. IV, n. 78*, contro il senatore Meduri, per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135 0 00, C 21^a, 0080)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto brevemente i fatti, la Giunta delibera all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Coco di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) *Doc. IV, n. 79*, contro il senatore Leoni, per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, e 341, terzo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale).

(R 135 0 00, C 21^a, 0081)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto brevemente i fatti, prendono la parola i senatori DI LEMBO e GIORGI.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Mora di redigere la relazione per l'Assemblea.

4) *Doc. IV, n. 80*, contro il senatore Creuso, per il reato di cui all'articolo 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135 0 00, C 21^a, 0082)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, prendono la parola i senatori PINTO, DI LEMBO, FABJ RAMOUS e DELL'OSSO.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Bodo di redigere la relazione per l'Assemblea.

5) *Doc. IV, n. 83*, contro il senatore Frasca, per i reato di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 323, secondo comma, del codice

penale; agli articoli 61, n. 9, 110, 112, n. 1, e 640-*bis* del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 479 del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 480 del codice penale (abuso d'ufficio; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative).

(R 135 0 00, C 21^a, 0083)

Dopo un intervento del PRESIDENTE, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

6) *Doc. IV*, n. 86, contro il senatore Zamberletti, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

(R 135 0 00, C 21^a, 0084)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto brevemente i fatti, prendono la parola i senatori PINTO e COCO.

Infine, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Dell'Osso di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

3^a (Affari esteri)

7^a (Istruzione)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

1^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 3^a Commissione

GANGI

indi del Vice Presidente della 7^a Commissione

RICEVUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobuzzo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

ZOSO ed altri: Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunità italiane all'estero. (728)

SAPORITO ed altri: Norme sulla scolarità dei figli degli italiani all'estero. (763)

RICEVUTO ed altri: Riforma delle scuole e delle istituzioni scolastiche, nonché norme per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero (812) (Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per la 3^a Commissione, senatore BRATINA, avverte che altri due disegni di legge riguardanti le scuole italiane all'estero sono stati recentemente presentati, ma non sono stati ancora assegnati alle Commissioni riunite. Pertanto in questa sede riferirà sui tre disegni di legge all'ordine del giorno, sebbene alcune considerazioni di carattere generale possano essere riferite anche agli altri due disegni di legge.

Premesso che il disegno di legge n. 763 ha l'obiettivo ben delimitato di disciplinare la scolarità dei figli degli emigrati di età dai 3 ai 18 anni, rileva che gli altri due testi in esame hanno una portata più vasta, in quanto recano anche interventi per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero. In tale ambito di problemi, va poi ricordato che nella scorsa legislatura è stata approvata la legge n. 401 del 1990 - concernenti gli Istituti italiani di cultura - che fu oggetto di un esame approfondito da parte delle Commissioni 3^a e 7^a riunite.

Il disegno di legge n. 728 riproduce a sua volta un testo unificato approvato in sede deliberante dalle stesse Commissioni riunite il 30 gennaio 1992; lo scioglimento anticipato delle Camere impedì che tale disegno di legge potesse essere definitivamente approvato, completando così l'importante opera di riforma iniziata con la legge sugli Istituti di cultura. Il disegno di legge n. 812 è volto a disciplinare la stessa materia, ma risponde a una diversa filosofia e, dal punto di vista ordinamentale, opera una chiara scelta a favore della struttura del Ministero della pubblica istruzione, laddove il disegno di legge n. 728 non modifica sostanzialmente le attuali competenze del Ministero degli affari esteri.

Dopo i primi fondamentali provvedimenti adottati prima della seconda guerra mondiale, fino al 1967 il legislatore non è più pervenuto sulla materia in esame. A metà degli anni Sessanta, in realtà, si verificò in tutti i paesi un risveglio dell'interesse per la diffusione della cultura e della lingua nazionali all'estero. Tale interesse dei politici e degli studiosi di linguistica corrispondeva alla diversa realtà degli emigrati, giunti ormai alla seconda o alla terza generazione: mentre i primi emigrati generalmente insegnavano ai figli solo la lingua del paese ospite - condannandoli così a quello che gli studiosi hanno definito «esilio linguistico» - i discendenti riscoprono la lingua degli avi e desiderano che sia insegnata anche ai figli.

In tempi più recenti, prosegue il senatore Bratina, si assiste dappertutto a un risveglio delle nazionalità che, fortunatamente, nella maggior parte dei casi si accompagna a un superamento del concetto di Stato-nazione: nasce così una società multiculturale e multilinguistica, che non esclude le minoranze alloglotte, ma anzi valorizza le diversità culturali.

In conclusione il senatore Bratina sottolinea che questa profonda trasformazione in atto comporta anche una nuova idea di cittadinanza, che perde qualsiasi connotato etnico o nazionalistico e integra pienamente gli emigrati provenienti da società e culture spesso assai diverse.

Il relatore per la 7^a Commissione, Bruno FERRARI, illustra il contenuto dei tre disegni di legge all'ordine del giorno, svolgendo altresì qualche considerazione sul disegno di legge n. 1079, dei senatori Biscardi ed altri, peraltro non ancora assegnato alle Commissioni riunite.

Il disegno di legge n. 728 riproduce puntualmente il testo approvato dalle Commissioni riunite 3^a e 7^a del Senato sul finire della X legislatura e si caratterizza per il ruolo preminente attribuito al Ministero degli affari esteri, nelle sue articolazioni centrali (la Direzione generale delle relazioni culturali) e periferiche (le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari). Il disegno di legge n. 812, invece, pur ricalcando l'ispirazione del precedente, se ne discosta per il ruolo di maggiore rilievo attribuito al Ministero della pubblica istruzione; esso prevede, fra l'altro, la costituzione di uffici scolastici all'estero - una sorta di provveditorati - presso le comunità italiane di maggiori dimensioni e di un Istituto nazionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana all'estero.

Per quanto riguarda il personale, i due disegni di legge contengono norme analoghe sul reclutamento e sostanzialmente uguali in ordine allo *status*.

I disegni di legge nn. 763 e 1079, molto più sintetici dei precedenti, enunciano solo i principi generali da applicare nel settore; meritano una particolare segnalazione – conclude – le proposte, contenute nel disegno di legge n. 763, di costituire un organismo interministeriale per la programmazione del settore e di dar vita ad un'anagrafe scolastica presso ciascun ufficio consolare.

Prima dell'inizio della discussione generale, il senatore NOCCHI prende la parola per segnalare che il Gruppo del PDS – nonostante che il disegno di legge n. 728 riproduca il testo approvato nella scorsa legislatura, sul quale fu raccolto un amplissimo consenso – presenterà fra pochi giorni un'autonoma proposta di legge in materia, per l'esigenza di riaffermare alcune istanze che nella precedente legislatura furono sacrificate.

La senatrice ZILLI chiede indicazioni in ordine all'*iter* dei disegni di legge, prospettando l'opportunità di accogliere le richieste, già avanzate da alcuni organismi rappresentativi di italiani all'estero, di effettuare audizioni. Occorre infatti approfondire le notizie pervenute sulle gravi insufficienze delle scuole italiane all'estero.

Il senatore BISCARDI interviene per sottolineare l'ispirazione multiculturale del disegno di legge da lui presentato, ispirazione che si traduce, sul piano organizzativo, nella previsione di una concertazione fra i due Ministeri competenti, rifuggendo da ogni pretesa di affermare l'egemonia dell'uno o dell'altro.

Rispondendo a una domanda rivoltagli dal senatore De Matteo, il sottosegretario GIACOVAZZO informa che il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero ha più volte richiesto interventi legislativi per le scuole e per l'insegnamento della lingua. Del resto analoghe richieste sono state rivolte anche al presidente Scalfaro durante la sua recente visita a Bruxelles. Comunica poi che nei giorni dal 5 al 7 maggio il Consiglio Generale si riunirà a Roma e auspica che, in quella occasione, si possa tenere un'audizione del Comitato di presidenza del CGIE presso le Commissioni 3^a e 7^a riunite.

Infine osserva che la competenza generale del Ministero degli affari esteri in materia di emigrazione dovrebbe indurre a riconoscerne le attribuzioni anche in ordine alle scuole per i figli degli emigrati.

Il senatore PICCOLI rileva a tal proposito che il Ministero della pubblica istruzione è certamente più qualificato in materia di scolarità, mentre l'esperienza fin qui maturata dimostra che la struttura degli Affari esteri non è assolutamente adeguata a gestire le scuole all'estero. Auspica dunque un esame approfondito e sereno dei disegni di legge in discussione, accantonando qualsiasi pregiudiziale impostazione per dar voce unicamente agli interessi degli emigrati.

Il senatore ZOSO ricorda che nella scorsa legislatura le Commissioni riunite hanno già effettuato un serio approfondimento della materia, approvando, dopo un lungo esame, un testo legislativo giudicato favorevolmente da un larghissimo schieramento politico. Ritiene perciò che si debba dare per acquisito tale lavoro, anche in considerazione dello scarso tempo a disposizione, per i rilevanti impegni che entrambe le Commissioni hanno di fronte. Auspica infine che sia al più presto nominato un Comitato ristretto, a fine di elaborare un testo unificato, e che contemporaneamente si proceda all'audizione sollecitata dal sottosegretario Giacobazzi.

Il presidente GANGI precisa che dovrà prima essere completata la discussione generale congiunta e successivamente si potrà passare alla nomina di un Comitato ristretto, nel cui ambito potrebbero anche essere svolte le audizioni richieste.

Il senatore ORSINI ritiene che la decisione di nominare un Comitato ristretto potrà essere eventualmente adottata dopo le repliche dei relatori e dei rappresentanti dei due Ministeri interessati.

Il presidente RICEVUTO assicura che tale è la concorde intenzione della presidenza delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 17,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

92^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MACCANICO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Murmura.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073)**(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore SAPORITO illustra il contenuto del decreto-legge in titolo precisando che esso prevede che il personale, inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio e comandato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, permanga in tale posizione di comando fino a che non sia completata la copertura dei posti di organico dello stesso Ministero e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Tale proroga si rende necessaria per garantire la operatività del Ministero. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Senza dibattito, la Commissione dà mandato al relatore di formulare un parere favorevole per la Commissione di merito sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 61.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)**ROGNONI ed altri - Riforma dell'ordinamento portuale (652)****FAGNI ed altri - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665)****Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749)**(Parere alla 8^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore RUFFINO, in sostituzione del relatore designato Riviera, propone che l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti del testo

unificato posto all'attenzione della Commissione e che implicano più direttamente la sua competenza, sia rinviato ad una seduta della prossima settimana al fine di consentire un adeguato approfondimento della materia.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il relatore RUFFINO propone che la Commissione accolga gli emendamenti 4.0.1, 15.3, 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3 che erano stati già approvati dalla Commissione stessa con riferimento al precedente decreto-legge e che non sono stati recepiti nel testo attuale.

Gli emendamenti, posti ai voti, sono approvati.

Si intende pertanto accolto anche l'emendamento 18.0.4, di contenuto identico all'emendamento 18.0.1.

Il Relatore illustra quindi l'emendamento 8.1, precisando che esso accoglie anche una sollecitazione avanzata a suo tempo dalla Commissione parlamentare antimafia.

L'emendamento 8.1, posto ai voti, è approvato.

Successivamente il senatore SPERONI illustra l'emendamento 9.0.1. Ricorda che in seguito all'approvazione del recente decreto legislativo previdenziale i pensionamenti anticipati sono stati sospesi fino al 1° gennaio 1994. Per il personale della scuola, però, è previsto che il pensionamento possa aver luogo soltanto alla data del 1° settembre di ogni anno. Per tale motivo questo personale si trova nella condizione di optare fra il rinvio del pensionamento al settembre del 1994 e la prospettiva di restare per quattro mesi senza pensione e stipendio. L'emendamento mira a risolvere questo problema prevedendo la possibilità di rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene che però in questo modo si influisce negativamente sulla essenziale esigenza della continuità didattica. Sarebbe allora preferibile consentire il pensionamento del personale della scuola al settembre 1993.

Il senatore SAPORITO precisa che l'emendamento 9.0.2 consente di risolvere i problemi segnalati. Ritiene che però esso possa comportare delle difficoltà di copertura finanziaria e propone, pertanto, di inviarlo alla 5^a Commissione per una valutazione su tale aspetto.

Il senatore SPERONI fa presente che la Commissione deve anche cercare di evitare la creazione di ulteriori discriminazioni fra le diverse categorie. Concorda comunque con l'esigenza segnalata dalla senatrice Tossi Brutti e, proprio per tale ragione, egli ha firmato anche l'emendamento 9.0.2.

Il senatore RUFFINO è dell'avviso che nel valutare i problemi della copertura finanziaria si debba tener conto delle diverse implicazioni degli emendamenti ed, in particolare, di quella della continuità didattica sollevata dalla senatrice Tossi Brutti.

La senatrice ZILLI ribadisce che la norma di carattere generale sulle pensioni di anzianità non può essere applicata in modo automatico al personale della scuola. È auspicabile, quindi, che uno dei due emendamenti possa essere recepito.

La senatrice BARBIERI concorda sulla necessità di valutare in modo complessivo il problema e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.0.2. Dichiara di aggiungere la propria firma su tale emendamento.

Aderisce anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Il sottosegretario MURMURA, dopo essersi riservato di esprimere un giudizio articolato e preciso alla luce di un approfondimento della normativa vigente, sottolinea la necessità di rispettare quanto previsto in linea generale dall'ordinamento scolastico.

Il senatore BISCARDI rileva che lo stesso Governo, nel disegno di legge delega e, successivamente, nel decreto legislativo sulla previdenza, ha riconosciuto la specialità dell'ordinamento scolastico.

Il senatore SPERONI presenta a questo punto l'emendamento 9.0.3 e ritira l'emendamento 9.0.1, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Viene ritirato anche l'emendamento 9.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che provvederà a inviare l'emendamento 9.0.3 alla 5^a Commissione per il parere sulla copertura finanziaria.

Successivamente, la senatrice BARBIERI illustra l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Il senatore SAPORITO illustra quindi l'emendamento 12.1. Fa presente che tale previsione si rende necessaria per consentire alle attività di spettacolo di poter continuare a utilizzare i servizi di vigilanza privata antincendio. Sopprimendo improvvisamente tale facoltà si determinerebbero, infatti, gravi difficoltà operative in questo settore già gravato da altri problemi.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO non comprende le ragioni dell'emendamento 12.1. In attesa della nuova normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 12 resterebbe in vigore, infatti, l'attuale disciplina.

Il presidente MACCANICO dà lettura del parere espresso dalla 7^a Commissione che va nel senso indicato dall'emendamento 12.1.

Il sottosegretario MURMURA precisa che il regolamento emanato dal Ministero e su cui è stato espresso un parere favorevole dal Consiglio di Stato prevede la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi effettuati nelle attività di spettacolo. Fa presente che le entrate finanziarie previste in relazione a tali servizi sono state considerate anche in sede di contratto nazionale per i Vigili del fuoco. Sottolinea poi che in alcune città gli istituti privati a cui si vuole ricorrere non danno sufficienti garanzie sotto diversi profili. Ribadisce quindi il parere contrario del Governo sull'emendamento 12.1 e prega i presentatori di ritirarlo.

Il senatore SAPORITO chiede allora che la Commissione, prima di concludere l'esame di tale punto, acquisisca la valutazione delle associazioni delle categorie direttamente interessate.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO obietta che si dovrebbe tener conto anche del punto di vista degli utenti.

Il senatore SPERONI dichiara di essere favorevole all'emendamento 12.1. A suo avviso occorre prendere atto della insufficienza degli organici dei Vigili del fuoco e della necessità, quindi, di integrarli attraverso l'utilizzazione di servizi privati. Come in altri settori è necessario, naturalmente, che dei soggetti privati siano valutati i requisiti di professionalità.

La senatrice TOSSI BRUTTI esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento ed osserva che il problema principale è quello di porre termine ai continui rinvii che, in questa materia, si susseguono fin dal 1984.

Il senatore PONTONE ritiene che si dovrebbe preliminarmente verificare quale utilizzazione si faccia attualmente di servizi privati nella vigilanza antincendi per le attività di spettacolo.

Il senatore RUFFINO osserva che l'emendamento 12.1 mira a risolvere un problema di carattere operativo. Esso prevede la facoltà di utilizzare i servizi privati in via temporanea, nell'attesa cioè della

definizione della disciplina organica dei servizi di vigilanza. Non si tratta, quindi, di una modifica con gravi implicazioni, ma semplicemente della realistica presa d'atto di una situazione di difficoltà. Esprime quindi al riguardo il proprio parere favorevole.

Il sottosegretario MURMURA ritiene che sia soprattutto una parte dei gestori delle attività di spettacolo a preferire l'utilizzazione dei servizi privati che, evidentemente, vengono considerati più flessibili nell'applicazione delle norme. Precisato che sui ricorsi avanzati contro il regolamento approvato dal Ministero si sono avute pronunce dei Tribunali amministrativi regionali non omogenee, osserva che sarebbe opportuno distinguere fra le diverse manifestazioni di spettacolo ed evitare, comunque, di mettere sullo stesso piano il servizio offerto da organizzazioni private e quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Rileva, infine, che nell'emendamento 12.1 non sono contenute indicazioni per l'emanazione della disciplina organica cui si fa riferimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo

1.1

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un "commissario *ad acta*", nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di 30 giorni, il "commissario *ad acta*" è nominato dal Commissario del Governo».

4.0.1

IL RELATORE

Art. 8.

Dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«I predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993 devono essere inseriti nell'archivio unico entro il 30 giugno 1993.»

8.1

IL RELATORE

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Termine per la cessazione dal servizio
del personale scolastico)*

1. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento previdenziale con decorrenza dal 1° gennaio 1994, possono, a richiesta, rimanere in servizio sino al 31 dicembre 1993. L'istanza relativa deve essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione; entro la stessa data coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata».

9.0.1

SPERONI, SAPORITO, ZILLI, MANCUSO, RONZANI, D'AMELIO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Termine per la cessazione dal servizio
del personale scolastico)*

Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento di pensione di anzianità ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito

nella legge 14 novembre 1992, n. 438, detto trattamento decorre dalla predetta data del 1° settembre 1993».

9.0.2 SAPORITO, SPERONI, ZILLI, BISCARDI, MANCUSO, D'AMELIO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

«Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, il trattamento pensionistico, in presenza dei previsti requisiti, decorre da tale data, in deroga al disposto di cui al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Entro il 45° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata».

9.0.3 SPERONI, SAPORITO, BISCARDI, ZILLI, MANCUSO, D'AMELIO, BARBIERI, TOSSI BRUTTI, PONTONE

Art. 12.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, potendosi nel frattempo continuare a fare ricorso a presidi di vigilanza privati sulla base della precedente normativa. Contestualmente il Ministro dell'Interno provvederà - d'intesa con il Ministro del Tesoro - alla revisione delle tariffe per i servizi a pagamento effettuati nelle attività di spettacolo dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 26 luglio 1965, n. 966».

12.1 SAPORITO, PISCHEDDA, NOCCHI, SCAGLIONE, FORCIERI, COCCIU, RIVIERA, SCHEDA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di cui al comma 1 si intende come non più prorogabile».

12.2 D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Art. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, relativamente al personale in servizio al Ministero della marina mercantile, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1993 e di lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

1-ter. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Ministero della marina mercantile» di cui alla Tab. A della legge 23 dicembre 1992, n. 500 e per gli anni 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri», di cui alla medesima Tab. A con imputazione al Capitolo 6856 dello Stato di previsione del Bilancio del Ministero del Tesoro per il triennio 1993-1995.

1-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

13.1 SAPORITO, POSTAL, MAZZOLA, LAURIA, IANNI,
D'AMELIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino all'emanazione delle norme tecniche coordinate di cui al comma 2 sono prorogati i termini previsti dall'art. 21 della legge 31 maggio 1990, n. 128 e dal Decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1985, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1985».

13.2 SAPORITO, PISCHEDDA, NOCCHI, SCAGLIONE,
FORCIERI, COCCIU, RIVIERA, SCHEDA

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1 SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. Le somme iscritte al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al

termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli artt. 11 e 29 della l. 26 febbraio 1987, n. 49 e di quelle da affidare a soggetti interni alla amministrazione di stato o ad enti pubblici di ricerca o ad altri enti e associazione senza fini di lucro, legalmente riconosciuti, è resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.

3. Il comma 6 dell'art. 15 della medesima l. n. 49 del 1987 è abrogato.

4. È altresì abrogato il comma 3 dell'art. 3 della l. n. 412 del 1991».

15.2

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, TOSSI
BRUTTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli artt. 11 e 29 della l. 26 febbraio 1987, n. 49 e di quelle da affidare a soggetti interni alla amministrazione di stato o ad enti pubblici di ricerca o ad altri enti e associazione senza fini di lucro, legalmente riconosciuti, è resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.

1-ter. Il comma 6 dell'art. 15 della medesima l. n. 49 del 1987 è abrogato.

1-quater. È altresì abrogato il comma 3 dell'art. 3 della l. n. 412 del 1991».

15.3

IL RELATORE

Art. 17.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è prorogato al 31 marzo 1995».

17.1

SAPORITO, RABINO, MICOLINI, CARLOTTO,
MAZZOLA, GUZZETTI, ACQUARONE, POSTAL

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il termine di cui al comma 2 non è ulteriormente prorogabile».

17.2

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

Art. 18.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2-bis. I competenti uffici provvedono a riportare sulla modulistica conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 i dati indicati nelle denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».

18.1

SPERONI

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 1992, concernente le caratteristiche del latte crudo previste dalla legge 3 maggio 1988, n. 169, è differito al 31 dicembre 1994».

18.0.1

IL RELATORE

«Art. 18-ter.

(Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1992 e seguenti in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985».

18.0.2

IL RELATORE

«Art. 18-quater.

1. Gli uffici dell'Amministrazione civile degli interni sono autorizzati a:

a) corrispondere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento provvisorio

determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva;

b) estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente, deceduto in attività di servizio, nonché del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

2. Le Amministrazioni interessate adottano le disposizioni regolamentari occorrenti per continuare a corrispondere, anche in deroga a disposizioni di legge, a coloro che ne hanno diritto ai sensi del comma 1, il trattamento provvisorio di quiescenza, fino alla liquidazione di quello definitivo da parte delle Direzioni provinciali del tesoro».

18.0.3

IL RELATORE

«Art. 18-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 1992, concernente le caratteristiche del latte crudo previste dalla legge 3 maggio 1988, n. 169, è prorogato al 31 dicembre 1994».

18.0.4

SAPORITO, RABINO, MICOLINI, MAZZOLA, ACQUARONE, POSTAL, GUZZETTI, CARLOTTO

Art. 19.

Sopprimere il comma 2.

19.1

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

Art. 20.

Sopprimere l'articolo 20.

20.2

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 1993» e le parole: «30 giugno 1994» con le seguenti: «30 giugno 1993».

20.1

SPERONI

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

21.1

SPERONI

Art. 23.

Sopprimere i commi 3 e 4.

23.1

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

Art. 25.

Dopo l'articolo 25, inserire i seguenti:

«Art. 25-bis.

Il termine per l'adeguamento previsto dal comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è differito al 30 settembre 1994».

25.0.1

IL RELATORE

«Art. 25-ter.

Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000».

25.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Nella provincia di Bolzano alle assunzioni di personale nelle società di diritto privato, già enti pubblici, di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e agli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992,

n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè nelle società da esse controllate si applica il titolo I (articoli da 1 a 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. Il Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al primo comma da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

25.0.3

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

64^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Carta e per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il senatore FAVILLA riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati che nel complesso possono ritenersi accettabili in quanto, o sopprimono disposizioni in realtà non attinenti alla materia del decreto-legge, o introducono disposizioni innovative condivisibili. All'articolo 1, la disposizione sui mutui di cui al comma 2-ter è stata estesa anche all'edilizia scolastica, introducendosi poi un comma 5-bis per stabilire che per i mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti la sospensione di cui alla legge n. 498 del 1992 si applica sino al 30 settembre 1993. All'articolo 4, l'autorizzazione di spesa a favore delle Comunità montane è stata riferita al solo anno 1993, mentre all'articolo 8 sono stati fissati alcuni criteri per il calcolo delle ore di assenza dal lavoro consentite agli eletti nelle giunte comunali e provinciali. Dopo l'articolo 8 è stato inserito un altro articolo aggiuntivo che fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 816 del 1985, da considerarsi applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati. All'articolo 10 è stato opportunamente limitata agli anni 1992 e 1993 la possibilità per i comuni di aumentare le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Nell'ambito dell'articolo 11 l'esclusione dall'esecuzione forzata prevista per gli enti locali è estesa

anche alle regioni; risulta poi soppresso, a suo avviso inopportunamente, l'articolo 11-*bis* concernente disposizioni sulla trasparenza degli appalti; l'articolo 12 contiene più modifiche riguardanti la limitazione all'anno 1992 della determinazione in lire 250 mila del diritto annuale per le società di persone, la soppressione del comma 13 sull'incremento delle sanzioni amministrative di cui al decreto-legge n. 357 del 1987, che va incontro alle istanze dei parlamentari della Lega Nord, la possibilità prevista al comma 16 di restituire al personale delle Camere di commercio le eccedenze positive sui fondi di previdenza, non solo per la parte versata dal personale stesso. Risultano poi soppressi gli articoli 14-*bis* e 14-*ter* in materia di dimissioni dall'impiego di dipendenti pubblici e di dipendenti degli enti locali, nonché il comma 3-*bis* dell'articolo 16, concernente l'assunzione presso gli enti locali di personale in posizione soprannumeraria. Gli articoli 16-*bis* e 16-*ter*, concernenti, rispettivamente, la responsabilità degli amministratori e del personale degli enti locali, ed il controllo centrale delle piante organiche sono stati soppressi, mentre è stato inserito un nuovo articolo dopo l'articolo 16, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie; per l'assegnazione di personale in mobilità, è necessario che il Dipartimento della funzione pubblica trasmetta all'ente l'elenco nominativo del personale entro un preciso termine e qualora detto termine non venga osservato, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione; nell'ambito dell'articolo 16-*ter*, *ex* articolo 16-*quater*, le disposizioni per l'organizzazione e gestione della banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali sono emanate dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, oltre che con il Ministro dell'interno, e non più d'intesa con l'ANCI. L'articolo 17 risulta modificato nel senso di prevedere che il servizio di mensa al personale insegnante può essere fornito fino al 31 dicembre 1993, determinandosi con decreto del Ministro della pubblica istruzione le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse a tale servizio. Nell'ambito dell'articolo 18-*bis*, risulta soppresso l'ultimo periodo del comma 1 in materia di determinazione della base imponibile ICI per l'anno 1993; la modifica apportata all'articolo 20 consente di aprire l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti anche alle regioni. Risulta infine aggiunto un ulteriore comma all'articolo unico del disegno di legge di conversione al fine di estendere la delega di cui alla legge n. 498 del 1992 in materia di tariffe degli enti locali anche alle tariffe per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. In conclusione il relatore FAVILLA si pronuncia per un accoglimento delle modifiche della Camera, auspicando che il decreto-legge possa essere finalmente convertito.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FERRARA Vito, pur riconoscendo che l'esigenza di evitare un'ulteriore reiterazione del decreto impone un contenimento della discussione, esprime rammarico per la ristrettezza dei tempi a

disposizione che non consentono nemmeno un adeguato esame delle modifiche più rilevanti introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente FORTE esprime l'avviso che la Camera abbia nel complesso migliorato il testo, con l'eccezione della soppressione sulla trasparenza degli appalti e della nuova disciplina del servizio mensa.

Il senatore BRINA preannuncia l'astensione del proprio Gruppo, riconoscendo la necessità di evitare un'ulteriore reiterazione del decreto e prendendo atto che alcune modifiche effettuate dalla Camera sono opportune. Per quanto riguarda, in particolare, la norma sulla trasparenza degli appalti, esprime l'avviso che la stessa dovrà più adeguatamente essere rimeditata nell'ambito di altro provvedimento, rimanendo comunque nell'ottica di consentire ai comuni di operare in una dimensione localistica anche per tale aspetto.

Il senatore LEONARDI preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, atteso che le modifiche della Camera non stravolgono il testo approvato dal Senato e nella considerazione che si debba finalmente completare un *iter* il cui inizio risale addirittura ad un anno fa.

Il senatore VOZZI annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sollecitando il Governo a sbloccare i mutui della Cassa depositi e prestiti, risultando altrimenti vane le disposizioni che ne prevedono la riattivazione o addirittura ne incrementano gli importi.

Il sottosegretario MURMURA, replicando agli intervenuti, rileva che l'esigenza prioritaria emersa anche dal dibattito è quella di convertire finalmente il decreto. Riconoscendo che la Camera dei deputati non ha avuto il tempo sufficiente per una riflessione approfondita sul testo trasmesso dal Senato, giudica comunque opportune molte delle modifiche introdotte, come ad esempio la soppressione dell'articolo in materia di responsabilità degli amministratori e del personale degli enti locali.

Il presidente FORTE dà conto dei pareri pervenuti ed in particolare di quello della 5^a Commissione permanente, di nulla osta, a maggioranza.

La Commissione dà, infine, mandato, a maggioranza, al relatore FAVILLA di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 905-B, di conversione del decreto-legge n. 8 del 1993, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

75^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Interviene il ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile, Tesini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE**Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)****ROGNONI ed altri - Riforma dell'ordinamento portuale (652)****FAGNI ed altri - Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali (665)****Disposizioni in materia di ordinamento portuale (749)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa il 17 marzo scorso.

Il senatore NERLI fa presente che si sta verificando un fenomeno scorretto, consistente nella iniziativa di taluni avvocati, rappresentanti di imprecisate società, volta a esercitare pressioni in ambito comunitario per ottenere un intervento degli organi competenti della CEE sulla Commissione, al fine di introdurre surrettiziamente modifiche al provvedimento in esame. Si associa il senatore PISCHEDDA.

Il ministro TESINI fa presente di essere al corrente di tali azioni indebite e, per questo motivo, ha già provveduto ad inviare a Bruxelles un suo collaboratore ed ha chiesto un incontro con il Commissario CEE, che avrà luogo martedì prossimo.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra quindi gli emendamenti 4.2-bis e 4.4, accantonati nella seduta di ieri.

Dopo che il RELATORE ed il MINISTRO hanno espresso su ambedue gli emendamenti parere contrario, il senatore NERLI dichiara

il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.2-bis, mentre il senatore PISCHEDDA si pronuncia favorevolmente sul 4.2-bis e in senso contrario sul 4.4.

Posto ai voti, risulta accolto l'emendamento 4.2-bis, mentre viene successivamente respinto l'emendamento 4.4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Dopo che il senatore BALDINI ha illustrato l'emendamento 5.1, il senatore NERLI propone l'accantonamento degli emendamenti da 5.1. a 5.4, volti a costituire autorità portuali anche in altri porti oltre quelli compresi nell'elencazione contenuta nel comma 1 dell'articolo 5. Egli ritiene, infatti, che la questione meriti una ulteriore riflessione allo scopo di individuare un criterio oggettivo idoneo a fissare una elencazione precisa. Si associano il relatore GIOVANNIELLO, il senatore PISCHEDDA ed il ministro TESINI (il quale fa presente che il disegno di legge governativo contiene al riguardo criteri sufficientemente chiari che potrebbero essere recuperati nel testo base del relatore).

Dopo che il senatore BALDINI si è dichiarato contrario alla proposta di accantonamento del senatore Nerli, questa viene accolta dalla Commissione.

Il relatore GIOVANNIELLO illustra quindi gli emendamenti 5.5, 5.11, 5.18 e 5.19.

Il senatore PISCHEDDA illustra gli emendamenti 5.6, 5.12, 5.15 e 5.20.

Il senatore NERLI dà conto degli emendamenti 5.7, 5.9, 5.10, 5.16, 5.21, 5.23 e 5.24.

La senatrice FAGNI illustra l'emendamento 5.8 (identico al 5.7) e 5.13.

Il senatore VISIBELLI dà conto degli emendamenti 5.14 e 5.22.

Il senatore FABRIS illustra infine gli emendamenti 5.17 e 5.25.

Su proposta del RELATORE, si conviene quindi di accantonare gli emendamenti 5.7 e 5.8, che potranno essere meglio esaminati in sede di esame dell'articolo 21.

IL RELATORE riformula quindi l'emendamento 5.5. recependo in esso il contenuto del 5.6, che viene quindi ritirato dal senatore Pischedda. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.23 e 5.24. Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 5.15 e 5.21 e si rimette al Governo sul 5.22.

Riformula quindi, accogliendo un suggerimento del senatore Pischedda, l'emendamento 5.11, inserendo, dopo le parole «operazioni portuali» le seguenti: «di cui all'articolo 15, comma 1».

A seguito di tale riformulazione, il senatore PISCHEDDA ritira l'emendamento 5.12, nonché il 5.20, in quanto il suo contenuto è sostanzialmente già presente nell'emendamento 5.19 del relatore.

Su proposta del relatore GIOVANNIELLO, si conviene quindi di accantonare l'emendamento 5.25, che verrà esaminato in sede di trattazione dell'articolo 13.

Ha quindi la parola il ministro TESINI, il quale esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.5, 5.11, 5.15, 5.18, 5.19 e 5.24. Si pronuncia invece in senso contrario sugli emendamenti 5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.21, 5.22 e 5.23.

Si passa alle votazioni.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori NERLI e FAGNI, l'emendamento 5.5 del relatore, come riformulato, risulta respinto.

La senatrice FAGNI annuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.9. Su tale emendamento, annuncia invece voto contrario il senatore PISCHEDDA.

A questo punto, il senatore VISIBELLI chiede la verifica del numero legale.

(R030000, C08ª, 0001)

Il presidente FRANZA procede alla verifica ed avverte che la Commissione non è in numero legale. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, viene ripresa alle ore 17,45)

Il PRESIDENTE, all'atto della ripresa della seduta, accerta che la Commissione non è in numero legale e pertanto toglie la seduta annunciando che la Commissione è convocata, per il seguito della trattazione dei provvedimenti in titolo, martedì 23 marzo prossimo, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI

Testo unificato dei disegni di legge nn. 578, 652, 665 e 749 in materia di ordinamento e attività portuali

Art. 4.

All'articolo 4, aggiungere dopo il comma 4 il seguente 4-bis.:

«4-bis. Al piano regolatore portuale e alle relative varianti, per la categoria industriale e petrolifera, deve essere allegato un rapporto di sicurezza dell'area portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto ministeriale del 20 maggio 1991 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991 n. 126, e successive modificazioni».

4.2-bis

MAISANO GRASSI

Al comma 8, dopo le parole: «della marina mercantile» aggiungere: «di concerto con il Ministero dell'ambiente».

4.4

MAISANO GRASSI

Art. 5.

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» inserire le seguenti: «Marina di Carrara e Olbia».

5.1

BALDINI

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» aggiungere le seguenti: «Olbia e Porto Torres».

5.2

PINNA

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» aggiungere la seguente: «Marina di Carrara».

5.3

FONTANA Albino, FABRIS, COVELLO

Al comma 1, dopo la parola: «Taranto» aggiungere le seguenti: «e Olbia».

5.4

PINNA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e di ogni altra attività complementare ed accessoria o comunque connessa svolta nell'ambito portuale».

5.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere prima di «indirizzo» le parole: «promozione e sviluppo».

5.6

PISCHEDDA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «nell'ambito portuale» aggiungere le parole: «inclusa la vigilanza sull'applicazione delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui all'articolo 21».

5.7

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, al termine della lettera a) prima del punto e virgola aggiungere: «inclusa la vigilanza sull'applicazione delle norme stabilite in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui al successivo articolo 21».

5.8

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, utilizzando fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

5.9

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fornitura a titolo oneroso, di servizi di interesse generale quali la manutenzione delle strade, la fornitura di acqua, la manutenzione della rete idrica, la fornitura di energia elettrica, l'illuminazione, l'esecuzione di servizi ecologici sia a terra che nelle acque dello specchio portuale, la telefonia, i servizi telematici, la segnaletica».

5.10 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la fornitura di servizi di interesse generale, nè coincidenti nè accessori o complementari alle operazioni portuali e comunque individuati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.11 IL RELATORE

All'articolo 5, comma 1, alla lettera c) aggiungere dopo: «generale» le parole: «comunque non afferenti le merci» e aggiungere infine le seguenti parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

5.12 PISCHEDDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai servizi ferroviari provvedono le Autorità portuali dei porti di Genova, Napoli, Savona in base alla legge n. 1157 del 1971. I lavoratori impegnati in questi servizi passano alle dipendenze delle stesse come previsto dall'articolo 20, comma 2».

5.13 FAGNI, SARTORI

Al comma 2, dopo le parole: «lettere b) e c)» aggiungere le seguenti: «nonchè i servizi ferroviari portuali».

5.14

Al comma 2, sostituire le parole: «possono essere» con la parola: «sono».

5.15 PISCHEDDA

Al comma 2, dopo le parole: «possono essere esercitate» aggiungere le parole: «in proprio o».

5.16 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero possono essere esercitate dall'Autorità portuale, sulla base di una valutazione del costo e della qualità dei servizi offerti».

5.17 FABRIS

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«La partecipazione è dismessa entro il 31 dicembre del secondo anno successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.18 IL RELATORE

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le autorità portuali non possono in alcun caso, nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione di operazioni portuali e di ogni altra attività ad esse complementare o accessoria».

5.19 IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere dopo: «in società» le parole: «esercenti operazioni portuali».

5.20 PISCHEDDA

Al comma 7, dopo le parole: «sentito il CIPET» aggiungere le parole: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

5.21 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Alla fine del comma 7, aggiungere il seguente periodo:

«In sede di prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, rimangono confermati i limiti delle circoscrizioni territoriali laddove già individuati ai sensi di disposizioni di legge».

5.22

Al comma 8, sopprimere le parole: «o di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

5.23 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 8, dopo le parole: «deliberazione del CIPET» aggiungere le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome».

5.24 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«Nei porti nei quali non sono istituite le autorità portuali, i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di cui al comma 1 lettera a), sono affidati, ove costituite, alle aziende speciali camerale per il porto, costituite ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, fatte salve tutte le competenze e le funzioni attribuite all'autorità marittima».

5.25 FABRIS

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

49ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 9,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 007 0 00, C 09ª, 0016)

Il presidente MICOLINI riferisce che in data di ieri è stato deferito alla Commissione il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1014 sulla revisione della legislazione sul credito agrario. Il provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana per l'esame congiunto con i disegni di legge n. 219 e n. 413.

Comunica inoltre che sul disegno di legge n. 502 è stato sollevato conflitto di competenza da parte della 7ª Commissione.

Per quanto riguarda i disegni di legge n. 226 e n. 685 sui funghi il seguito della discussione si avrà nella seduta pomeridiana con la partecipazione del Ministro.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore RABINO - premesso che ci si trova di fronte all'ennesima reiterazione di decreti-legge che, nel continuo andirivieni fra le due Camere, non riescono ad essere convertiti - sottolinea che nel caso in esame si tratta del decreto-legge 31 dicembre 1993, n. 513, reiterato con il decreto-legge in titolo, nel quale non sono state apportate le modifiche chieste da questa Commissione alla Commissione di merito in sede di esame del primo decreto. L'unica novità,

aggiunge il relatore, è data dallo slittamento - dal primo luglio 1993 al primo gennaio 1994 - del termine per la definizione dei criteri di concessione delle agevolazioni sui carburanti.

Osservato poi che, in ordine al problema dei benefici sui carburanti si potrebbe ipotizzare una limitazione a coloro che sono iscritti all'INAIL, il relatore Rabino propone di esprimere parere favorevole a condizione che vengano introdotti tre emendamenti.

Con il primo si propone di stabilire all'articolo 20 che - ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto - la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Col secondo emendamento (sul quale, nel dibattito avviato nella Commissione di merito, è emersa una convergente positiva valutazione del Presidente, del rappresentante del Governo e dei senatori del Gruppo PDS) si propone, all'articolo 66, l'aggiunta di un comma secondo cui all'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, le parole «di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo» sono sostituite dalle parole «di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli diversi dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e di mutua assicurazione, che applicano il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni».

Col terzo emendamento - conclude il relatore - si propone di modificare il secondo capoverso del n. 6 della tabella A nel senso che a decorrere dal primo gennaio 1994 l'agevolazione viene concessa mediante criteri stabiliti in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORRONI dichiara di condividere le considerazioni critiche del senatore Rabino sulla continua reiterazione di decreti-legge da parte del Governo ed esprime consenso sulla proposta di parere favorevole condizionato dall'introduzione di emendamenti, avanzata dal relatore stesso.

Dichiarano altresì di concordare pienamente sulla proposta del relatore i senatori COPPI, ZANGARA e PISTOIA.

La Commissione conferisce infine incarico al relatore RABINO di trasmettere alla Commissione di merito il parere nei termini da lui proposti.

La seduta termina alle ore 9,30.

50ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MICOLINI

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Gianni Fontana.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Lobianco ed altri: Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (226)

Deputati Bruni ed altri: Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, approvato dalla Camera dei deputati (685)
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 23 febbraio 1993.

Il presidente MICOLINI dà lettura dell'emendamento 2.6 al disegno di legge n. 685 testè presentato dal relatore Rabino, in sostituzione dell'emendamento 2.1. Si prevede che i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta, senza autorizzazioni, dei funghi epigei spontanei delimitando anche in forma consorziata, con apposite tabelle esenti da tasse, gli appezzamenti interessati. Essi non sono soggetti alle limitazioni ed ai divieti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 e dal comma 1 dell'articolo 6 e sono esentati dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 o dal secondo comma dello stesso articolo 2.

Il Presidente, precisato che le disposizioni cui si fa riferimento nel suddetto emendamento attengono al patentino micologico, assicura che, secondo quanto previsto dal Regolamento del Senato, provvederà a trasmettere il testo dell'emendamento alla Commissione affari costituzionali per il parere.

Il senatore BORRONI, premesso che non entrerà nel merito del nuovo emendamento del relatore, auspica che la discussione possa concludersi entro la prossima settimana e ricorda che gli emendamenti concordati col relatore in Sottocommissione tenevano conto di quanto emerso nelle audizioni dei rappresentanti delle associazioni micologiche.

Sottolineate le complicazioni ora sopraggiunte, ribadisce la richiesta di concludere la discussione nella prossima settimana, anche per

consentire alla Commissione di affrontare altri urgenti problemi come quelli del credito agrario e della riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il relatore RABINO fa presente che col nuovo emendamento presentato si tien conto delle osservazioni avanzate dai rappresentanti delle comunità montane ed auspica anch'egli la conclusione dell'esame nella prossima settimana.

Anche il senatore COPPI sollecita la definizione dell'*iter* dei due disegni di legge in titolo per consentire alla Commissione di affrontare i problemi urgenti del settore vitivinicolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SU TALUNI URGENTI PROBLEMI DI POLITICA AGRICOLA
(R.046 0 03, C.09ª, 0002)

Il ministro Gianni FONTANA, premesso che sui problemi del settore vitivinicolo testè richiamati dal senatore Coppi si riserva di fornire precisi elementi informativi in una prossima occasione, si sofferma a riferire sulle trattative in sede comunitaria per l'aumento delle quote produttive del latte.

Nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità sono state affrontate diverse questioni tra le quali quella dell'aumento del 10 per cento della nostra quota produttiva di latte; aumento concessoci nel dicembre scorso (dopo essere stati esclusi dal gruppo, comprendente Spagna e Grecia, che il 21 maggio 1992 aveva avuto l'aumento), nonostante la contrarietà di Belgio, Olanda, Danimarca, Portogallo e Irlanda, che per poco non riuscivano a costituire quella «minoranza di blocco» che avrebbe impedito il soddisfacimento delle nostre esigenze.

A questa approvazione «politica» dell'aumento della quota italiana - prosegue il ministro Fontana - avrebbe dovuto far seguito il regolamento del Consiglio dei ministri dell'agricoltura.

Da tenere presente che la Comunità ha inviato in Italia due Missioni per accertare che il Governo procedesse secondo quanto previsto dalla nuova legge nazionale per la ripartizione delle quote produttive. Il rapporto delle Missioni predette è stato positivo e nulla faceva supporre che la Commissione esecutiva avrebbe proposto al Consiglio una ulteriore sospensione in ordine all'aumento della quota produttiva dell'Italia, alla quale si contesta di non avere emanato un regolamento esecutivo, di non avere attribuito le quote ai singoli produttori e di non aver predisposto un sistema di controllo.

A ciò egli ha risposto con osservazioni di carattere metodologico e di merito, facendo in particolare presente che il Governo italiano ha sempre dato seguito alle indicazioni della Commissione (ad esempio, per quanto riguarda l'assegnazione delle singole quote produttive si è provveduto con la pubblicazione in appositi albi, mentre per quanto riguarda i controlli si è predisposto un congegno di verifiche incrociate ad opera delle regioni e dell'AIMA).

Dopo una serie di incontri nel corso dei quali i nostri *partners* hanno potuto accertare la buona fede e l'impegno del Governo italiano, è sopraggiunta la complicazione del collegamento dell'aumento delle quote nazionali di produzione del latte col problema della riduzione del prezzo del burro, su cui non si è trovato un accordo. La nuova decisione sarà adottata nel prossimo Consiglio che si terrà il 25 e 26 aprile.

Il presidente MICOLINI ringrazia il Ministro per l'impegno profuso in questa difficile battaglia a sostegno del nostro settore lattiero-caseario e chiede che egli assicuri la sua presenza ai lavori della Commissione della prossima settimana sia per concludere l'esame dei disegni di legge sui funghi, sia per portare avanti speditamente l'esame dei disegni di legge sul credito agrario, su cui si potrebbe chiedere la sede redigente. Occorre inoltre, egli aggiunge, affrontare sollecitamente l'esame del disegno di legge sulla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il senatore RABINO si associa ai ringraziamenti al Ministro e sulle sollecitazioni concernenti il settore vitivinicolo ed in particolare il grave problema della distillazione, su cui gli operatori attendono chiare risposte e l'assunzione di precise responsabilità.

Il senatore CIMINO dà atto al Ministro del proficuo lavoro svolto nell'ambito del Consiglio dei ministri della CEE, rilevando come qualcosa non sia andata per il verso giusto, considerati gli aspetti negativi. La presenza del Ministro è un'occasione per sottolineare, in tutta la sua gravità, la crisi del settore agrumicolo. Se è giusto lottare per l'aumento della quota produttiva del latte, è altrettanto giusto e doveroso - sottolinea il senatore Cimino - impegnarsi per la tutela dei prodotti mediterranei ed in particolare degli agrumi che riguardano una vasta area del territorio nazionale. Ricordato che nelle precedenti due legislature il ministro Pandolfi aveva avviato a sostegno del settore agrumicolo una iniziativa poi bloccata per i ritardi riscontrati nelle strutture del comparto, l'oratore sollecita un ampio dibattito in Commissione con la partecipazione del Ministro, per l'individuazione di misure idonee a superare i rischi di emarginazione dal mercato.

Il senatore COPPI richiama l'attenzione del Ministro sul problema dell'arricchimento dei mosti e sui ritardi nei pagamenti dell'AIMA, che ha bloccato i propri interventi, col rischio di danneggiare irreversibilmente il comparto.

Il senatore PISTOIA richiama l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sulle esigenze dell'agrumicoltura calabrese.

Il senatore PEZZONI pone l'esigenza di avviare col Ministro un ampio dibattito sulla posizione dell'Italia in Europa con particolare riferimento ai singoli problemi ai quali occorre urgentemente dare una soluzione in una visione d'assieme.

Il ministro Gianni FONTANA ribadisce la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e fa presente che per quanto riguarda gli agrumi quest'anno si è intervenuto con risorse che ammontano a 80 miliardi (a fronte dei 35 dello scorso anno), nonostante la riduzione del bilancio dell'AIMA. Si dice infine d'accordo sulla necessità di interventi strutturali per l'agrumicoltura e sulla valutazione generale cui ha fatto riferimento il senatore Pezzoni.

Il presidente MICOLINI sottolinea l'attesa per lo sviluppo dei prodotti agricoli ad uso industriale e rinnova il ringraziamento al Ministro per la disponibilità mostrata.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI**Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati (685)**

AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2*Introdurre inizialmente il seguente comma:*

«I proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta, senza autorizzazioni, dei funghi epigei spontanei delimitando anche in forma consorziata, con apposite tabelle esenti da tasse, gli appezzamenti interessati. Essi non sono soggetti alle limitazioni e ai divieti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 e dal comma 1 dell'articolo 6 e sono esentati dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 o dal secondo comma dell'articolo 2».

2.6

IL RELATORE

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

93ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

*Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Guarino.*

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Si riprende l'esame dell'interrogazione 3-00390, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

La senatrice TADDEI, in sede di replica, giudica del tutto insoddisfacente la risposta fornita dal Governo in ordine alla mancata attuazione della legge n. 317 del 1991. Le trattative intercorse tra il Ministero dell'industria e gli organi della Comunità, inoltre, protratte per oltre due anni, si sono rivelate del tutto inconcludenti.

Il ministro GUARINO, richiamate le difficoltà dei rapporti tra gli Stati membri e la Comunità in ordine all'ammissibilità degli aiuti alle imprese, fornisce informazioni sugli accordi raggiunti dalla Commissione CEE e dai rappresentanti del Dicastero dell'industria.

Il ministro Guarino, quindi, risponde alla interrogazione 3-00272, presentata dai senatori Cherchi e Taddei, soffermandosi analiticamente sugli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato il 10 aprile 1991 tra il Ministero dell'industria e l'Enel, fornendo informazioni sul relativo stato di attuazione. Ricorda infine che con l'ultima manovra finanziaria del Governo all'Enel sono stati sottratti finanziamenti per un importo pari a 800 miliardi: si rende pertanto indispensabile un organico programma di adeguamento tariffario, funzionale al finanziamento degli investimenti senza alimentare spirali inflazionistiche.

Rispondendo successivamente alla interrogazione 3-00281, presentata dai senatori Cherchi ed altri, egli si dichiara preliminarmente non del tutto competente sulla realizzazione di una centrale basata sulla tecnologia della gassificazione abbinata a un ciclo combinato, a causa del mutato riparto delle competenze tra i diversi Dicasteri: con il

decreto-legge n. 333 del 1992, infatti, il Ministro dell'industria resta parte che detiene precisi poteri in relazione al contratto di programma mentre l'azionista Enel non è più identificato in una entità giuridica, quale era la persona giuridica pubblica Enel, ma è diventato un soggetto governativo, e cioè il Ministro del tesoro coadiuvato dal Ministro del bilancio e dal Ministro dell'industria. In tempi più recenti al posto del Ministro dell'industria è subentrato un nuovo Ministro cosicché i poteri formali del primo nel contratto di programma vengono a confrontarsi non più con l'Enel bensì con altre tre autorità governative, una delle quali opera in nome e per conto - in quanto delegato - del Presidente del Consiglio, di concerto con gli altri due Ministri. L'irrazionalità di tale soluzione è del tutto evidente ed è pertanto necessario che le competenze siano concentrate in un unico Dicastero, quale che sia: infatti se le competenze sono frazionate in una pluralità di centri e, soprattutto, se esse devono essere esercitate con il concerto di tutti i titolari dei Dicasteri interessati, la conclusione è che nessuno potrà più rispondere personalmente di nulla. La difficoltà, pertanto, deriva anche dalle disposizioni normative approvate dal Parlamento e divenute legge dello Stato.

Il ministro Guarino, in conclusione, dichiara di non poter rispondere nulla su una parte che è diventata di competenza di un altro Ministro. Fornisce infine informazioni sul progetto della centrale di Puertollano, in Spagna, e sulle modalità di partecipazione dell'Enel.

In sede di replica il senatore CHERCHI, preso atto della progressiva frammentazione delle competenze in materia di imprese pubbliche, esprime la totale insoddisfazione per la politica seguita dal Governo che, tra l'altro, ha messo in evidenza come la privatizzazione della produzione di energia elettrica sia avvenuta all'insegna della più completa irrazionalità. Sottolinea quindi l'elevato grado di inquinamento ambientale provocato dalla progettata centrale di Gioia Tauro e invita il Ministro dell'industria a favorire gli investimenti innovativi dell'Enel affinché le sue funzioni non siano limitate al commercio di materie energetiche. Chiede infine che il Governo rediga al più presto la relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni normative a favore del Sulcis.

Il ministro GUARINO, poi, rispondendo alla interrogazione n. 3-00366 presentata dal senatore Forcieri, rileva innanzitutto che il problema degli scarichi in acque marine riguarda non solo l'impianto di La Spezia ma altre otto centrali elettriche. L'Enel - egli avverte - ha impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale il provvedimento, adottato dal sindaco per la revoca dell'autorizzazione dello scarico, mentre il Ministro dell'ambiente è stato opportunamente interessato al fine di rinvenire la più idonea e tempestiva soluzione al riguardo.

In sede di replica, il senatore FORCIERI si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal Ministro, soprattutto perchè non sono state fornite informazioni in ordine all'insieme delle questioni poste dall'interrogazione. Resta comunque inaccettabile il palleggiamento delle responsabilità tra i diversi rappresentanti del Governo. È pur vero,

invece, che la centrale di La Spezia da molti anni supera i limiti previsti dalla legge n. 319 del 1976: le responsabilità dell'Enel per i ripetuti inadempimenti, pertanto, sono indubbie se si considera che l'Ente non ha voluto accettare le modifiche necessarie, preferendo affidarsi ai rimedi giurisdizionali e alle importazioni di energia dalla Francia. La situazione della centrale di La Spezia, peraltro, non è omologabile con gli altri otto impianti richiamati dal Ministro: essa, pertanto, va riaperta al più presto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

La seduta termina alle ore 10,15.

94ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (1057), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore MONTINI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo che modifica i presupposti per l'ammissione di grandi imprese in crisi all'amministrazione straordinaria disciplinata dalla legge n. 95 del 1979 («legge Prodi»). Esso prevede che sono soggetti alla procedura concorsuale in questione anche le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni adottate da organi della Comunità europea, in attuazione degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo. Dà infine conto di una modifica, introdotta dalla Camera dei deputati, volta a tutelare gli acconti ai creditori qualora essi siano lavoratori dipendenti da imprese artigiane e industriali di piccola e media dimensione.

Il presidente de COSMO avverte che le Commissioni consultate 1ª, 2ª e 5ª hanno espresso i richiesti pareri; restano da acquisire i pareri della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Il conferimento del mandato al relatore, pertanto, non può essere deliberato nella seduta odierna.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

66ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SMURAGLIA

Interviene il ministro per il lavoro e la previdenza sociale Cristofori.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante norme sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 B 00, C 11ª, 0001)

Riprende il dibattito sull'esame sul provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene la senatrice PELLEGATTI che, richiamandosi all'intervento del senatore Visco per quanto attiene alle valutazioni politiche del suo Gruppo, afferma di ritenere comunque parziale l'esame del provvedimento in titolo senza avere presente anche quello riguardante la disciplina pensionistica per i nuovi assunti e per coloro che hanno meno di quindici anni di contribuzione nel settore privato e otto nel settore pubblico. Si sofferma quindi su una osservazione della Relatrice in merito all'esclusione dal provvedimento di casalinghe e studenti, facendo presente che lo schema di decreto in esame si occupa delle forme di previdenza integrativa che presuppongono quella obbligatoria. Per quanto riguarda poi l'utilizzazione del trattamento di fine rapporto, l'oratrice sottolinea la necessità di omogeneizzare le regole per i lavoratori del settore pubblico che percepiscono un'indennità di buonuscita non raffrontabile al TFR. Pone quindi il problema dell'organo volto al controllo dei fondi che appare troppo ampio e pletorico. Annuncia infine che la sua parte politica presenterà una serie di proposte emendative.

Il senatore MANFROI chiede al Ministro chiarimenti sugli aspetti della volontarietà dei fondi complementari ed esprime alcune preoccupazioni sull'utilizzo del TFR per investimenti che potrebbero ridursi a mero acquisto di titoli di Stato.

Il senatore STEFANELLI sottolinea la scarsa tempestività del progetto che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere presentato alcuni anni or sono e non in questo momento di grave crisi poichè adesso rischia di colpire l'economia e le piccole e medie imprese in particolare. Entrando poi nel merito del provvedimento, sottolinea che i fondi dovrebbero essere a contribuzione fissa e non a prestazione e che la gestione non dovrebbe essere attribuita ad un ente pubblico come l'INPS, privo mezzi e cultura adeguati per svolgere compiutamente questo compito. La sua parte politica auspica inoltre l'eliminazione del possibile legame dei fondi con le società immobiliari e definisce scoraggiante la normativa fiscale. Ritiene infine necessaria una uniformazione della disciplina tra settore pubblico e privato in relazione al TFR.

Interviene, in conclusione del dibattito, il senatore MERIGGI che, sottolineando gli interessi in gioco in un'operazione di così vasta portata finanziaria, chiede al Ministro chiarimenti su questioni fondamentali, rese necessarie per dare avvio alle pensioni integrative, ovvero sul taglio delle pensioni obbligatorie, sulle agevolazioni fiscali e sull'utilizzo del TFR.

Prende quindi la parola il ministro CRISTOFORI che ringrazia la Relatrice e tutti i Senatori intervenuti nel dibattito per il contributo che hanno dato alla chiarificazione dei problemi connessi al provvedimento. Dopo aver premesso che la stampa ha dato informazioni non esatte circa la sua volontà di variare il provvedimento, volontà che discende soltanto dal desiderio di dare seguito alle eventuali proposte di modifica che il Parlamento invierà al Governo, sottolinea che la normativa in esame ha avuto il consenso di tutte le forze politiche (in quanto l'obiettivo primario del provvedimento è quello di aumentare i livelli di copertura previdenziale) e che tale consenso andrà mantenuto anche per quanto riguarda la stesura definitiva del decreto. Ribadisce quindi che lo scopo perseguito dall'Esecutivo non è quello di creare un sistema previdenziale alternativo a quello obbligatorio, recentemente razionalizzato, che invece rimane il punto centrale della normativa di settore. Svolge poi una serie di considerazioni relative alla necessità, a causa dei nuovi stili di vita, di modificare i sistemi di copertura previdenziale tenendo conto dei nuovi bisogni degli anziani e incentivando a risparmiare per questi motivi, con i relativi conseguenti effetti positivi sui mercati, particolarmente per quanto attiene agli investimenti a lungo termine. Spiega dunque che il Governo ha scelto un meccanismo di natura pluralistica e una disciplina rigorosa per quanto attiene alla vigilanza, rispetto alla quale è disponibile ad accogliere soltanto suggerimenti che rendano più efficace il controllo. Pur dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Stefanelli sulla poca tempestività del provvedimento, ritiene necessario dare comunque finalmente

avvio alla disciplina in questione poichè, rispetto agli altri Paesi europei, l'Italia è già in grave ritardo. Spiega quindi i motivi che hanno indotto il Governo a scegliere un sistema di fondi integrativi a capitalizzazione, capace di favorire processi di accumulazione e di sviluppo, legati ad un ridimensionamento del conflitto insito nel sistema a ripartizione attualmente vigente per le pensioni obbligatorie. Per questi motivi il Governo ha optato per un ridimensionamento del sistema pensionistico obbligatorio e ha lasciato spazi per le pensioni complementari, tenendo fermo il principio della volontarietà anche per quanto riguarda la parte attribuita alla contrattazione collettiva. Specifica quindi che gli istituti dovranno prevedere criteri anche per la concessione delle pensioni singole e, se questo aspetto non risultasse sufficientemente chiaro nell'articolato dello schema in discussione, si dovrà intervenire affinché la norma non si presti a interpretazioni dubbie. Fornisce quindi una serie di dati riguardanti i differenti aspetti della disciplina delle forme pensionistiche complementari vigenti in Paesi dove tale disciplina è da tempo consolidata. Tornando quindi al testo presentato dal Governo, sottolinea come il quadro di riferimento sia stato proprio quello relativo ad alcuni Paesi stranieri e alle esperienze italiane maturate in questo settore. Informa quindi i componenti della Commissione sulle mediazioni operate in Consiglio dei Ministri rispetto al testo da lui presentato su questioni come le gestioni dirette e indirette dei fondi, sull'utilizzazione del trattamento di fine rapporto, sulla normativa fiscale (rispetto alla quale il progetto originario prevedeva provocatoriamente la deducibilità totale, che però nessuna parte politica ha difeso, non solo all'interno del Consiglio dei Ministri) e sulla vigilanza, per la quale ribadisce che la Commissione di controllo non può essere composta da un numero minore di soggetti di quello previsto nello schema di decreto. Precisa inoltre che, per i fondi complementari già esistenti, non vi sarà alcuna novità se non quella del prelievo del 15 per cento previsto per quelli di nuova istituzione. Quanto alle obiezioni in merito all'attribuzione all'INPS della gestione di fondi complementari, sottolinea che si tratta semplicemente di un'attuazione della legge delega e fa presente che l'INPS è in grado di dare garanzie sotto tutti i profili considerabili. Specifica infine che, se il Parlamento riterrà opportuno prevedere forme di gestione dirette, si renderà necessario rivedere, ai fini di una maggiore tutela dei lavoratori, il sistema delle convenzioni. Fa presente infine che modifiche dello schema di decreto, nel senso della concessione di maggiori agevolazioni riguardo alla parte fiscale, imporrebbero per i proponenti l'onere della ricerca della copertura finanziaria.

Dopo essersi quindi brevemente soffermato su alcune ulteriori disposizioni di natura fiscale (volte a cogliere la particolarità dell'ambito in cui operano) e su talune disposizioni di natura transitoria, il Ministro Cristofori conclude auspicando che la normativa in discussione possa rapidamente fare il suo ingresso nell'ordinamento italiano poichè essa rappresenta - pur con alcuni limiti e alcuni prezzi da pagare - un passo avanti, da troppo tempo rinviato, verso una omogeneizzazione con quanto accade da anni negli altri principali Paesi europei.

La seduta termina alle ore 17,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

54^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

*Interviene il ministro dell'ambiente Valdo Spini.**La seduta inizia alle ore 15,15.***COMUNICAZIONI DEL GOVERNO****Comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.**(R 046 0 03, C 13^a, 0007)

Il presidente GOLFARI delinea i problemi dell'attuazione della legislazione ambientale esistente: non soltanto essa va raccordata in appositi testi unici che ne superino la frammentazione, ma si dovranno coordinare meglio in un'ottica ambientale (alla luce dei principi internazionali dello sviluppo sostenibile) le politiche del Governo e quelle degli enti locali. Le risorse idriche, i rifiuti, le cave, la valutazione di impatto ambientale, l'inquinamento acustico, l'attuazione della direttiva Seveso e la delocalizzazione delle aziende: queste le materie in cui la Commissione attende dal Governo un indirizzo tale da imprimere nuovo slancio all'operato legislativo di salvaguardia dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente SPINI dichiara che la tematica ambientale ha risvolti internazionali importanti che saranno tendenzialmente valorizzati dalla nuova Amministrazione statunitense; in aprile i Ministri dell'ambiente della Comunità europea si riuniranno per imprimere nuovo slancio alla tutela dell'ecosfera, anche con la prefigurazione di strumenti impositivi sui clorofluorocarburi. A livello nazionale, il Ministro dovrà confrontarsi con le emergenze che si verificano nell'ecosistema italiano: in proposito, in data di ieri ha firmato un decreto costitutivo di una Commissione di esperti, per verificare gli studi effettuati nel sito di Montalto di Castro in rapporto al rischio sismico (intendendosi sottoporre a valutazione di impatto ambientale anche le opere costiere). Presso il Dicastero egli ha provveduto a ricostituire il Consiglio nazionale dell'ambiente, con l'intento di non limitarne la competenza a meri adempimenti burocratici; al più presto

si procederà poi alla firma della dichiarazione italo-francese per la costituzione di una area protetta per la tutela delle specie mammifere marine dell'alto Tirreno.

La vocazione del Ministero dell'ambiente deve concretizzarsi sia nella capacità di interloquire con altre amministrazioni, con funzioni di coordinamento, sia in compiti operativi per i quali va rilevata la carenza di personale e la debolezza delle relative strutture: la particolare attenzione rivolta agli aspetti organizzativi deriva al Ministro dalla precedente esperienza governativa, specie presso il Dicastero dell'interno, dove ha potuto avvalersi della struttura dei Vigili del fuoco; pertanto, intende continuare a valorizzare le esperienze tecniche proprie delle amministrazioni pubbliche, nonché di enti specializzati come l'ENEA. La scarsità di mezzi a disposizione si riflette peraltro sui compiti connessi alla lotta all'inquinamento, allo smaltimento dei rifiuti ed alla preservazione della natura; la materia dei parchi, d'altro canto, deve aggregare il consenso delle popolazioni anche mediante le possibili ricadute occupazionali.

La tempestiva elaborazione del programma triennale - cui conta di pervenire nei prossimi due mesi e per la quale sarebbe necessario ridurre il numero dei pareri obbligatori previsti dalla relativa procedura - dovrebbe consentire poi il superamento dell'attuale elevato livello dei residui passivi, che ammontano a 1.714 miliardi di lire. Del resto, tale problema non riguarda solo le strutture centrali, ma risulta ancora più accentuato con riferimento alla spesa regionale: 2.800 miliardi destinati alle regioni per finalità ambientali non risultano utilizzati, infatti, come emerge da un'apposita relazione presentata il 9 febbraio scorso alla Conferenza Stato-Regioni che consegna agli atti della Commissione.

Il Ministro dell'ambiente, attraverso l'esercizio dell'iniziativa legislativa, intende puntare innanzitutto ad una razionalizzazione della normativa ambientale: oltre ai disegni di legge già pendenti presso la Presidenza del Consiglio, in materia di risorse idriche e di materie prime secondarie, il Dicastero imprimerà nuovo slancio all'iniziativa governativa, eventualmente anche venendo incontro alle esigenze sottese al *referendum* contro la cessione del patrimonio storico, artistico ed ambientale dello Stato. Conta in proposito sulla collaborazione delle competenti sedi parlamentari, e richiama l'attenzione sul problema del reperimento di finanziamenti per il disegno di legge sulla valutazione di impatto ambientale, alla luce delle recenti vicende parlamentari connesse al decreto-legge sulla finanza locale che gli ha sottratto i fondi relativi al 1993. Ritiene, comunque, che ciò non costituirà un serio ostacolo alla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Il presidente GOLFARI propone, quindi, il rinvio della discussione sulle comunicazioni del Ministro ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

La seduta inizia alle ore 9.

PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

Il Presidente ROMITA fa presente che il 1° marzo scorso è stato presentato dal Governo il disegno di legge n. 2319 che lo delega ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione delle strutture organizzative degli enti gestori di forme obbligatorie previdenziali ed assistenziali ai lavoratori dipendenti.

Di tale provvedimento la Commissione si occuperà nel corso della seduta odierna, ed in particolare di quelle problematiche che direttamente rientrano nell'ambito della funzione di controllo ad essa spettante in base all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Si potrà tenere conto nel dibattito delle osservazioni formulate dalla Commissione il 4 marzo scorso, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 34 del 1993 istitutivo dell'INPDAP, che ha soppresso alcuni enti operanti nel settore pubblico, e precisamente le Casse di previdenza del Ministero del tesoro, l'INADEL, l'ENPAS e l'ENPDEDP.

Invita quindi il relatore ad esporre le sue osservazioni.

Il senatore PULLI, *relatore*, ritiene innanzitutto opportuno al fine di poter compiutamente esaminare i principi ispiratori del disegno di legge n. 2319, attendere il termine dell'*iter* di conversione del decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, istitutivo dell'INPDAP: infatti, nella normativa proposta si fa riferimento alla struttura organizzativa di tale Istituto, su cui persistono valutazioni divergenti.

Svolge poi alcune considerazioni sulla previsione relativa agli organi di indirizzo ed a quelli gestionali, nonché sulla loro composizione al fine di assicurare la rappresentanza dei diversi interessi. Esprime perplessità, in particolare, sulla presenza, negli organi gestionali, di esperti in materia previdenziale, di contabilità e di bilanci.

Si sofferma successivamente sulla previsione riguardante la soppressione dei comitati provinciali dell'INPS, di cui alla legge n. 88 del

1989, con il trasferimento delle competenze ai comitati regionali pure regolati dalla predetta legge n. 88.

Ritiene che tale eventuale soppressione reciderebbe l'unico raccordo attualmente esistente tra le strutture periferiche dell'INPS e le istanze locali, che ha permesso in passato di ottenere buoni risultati con possibili ulteriori sviluppi positivi nel prossimo futuro.

Auspica infine che tali osservazioni e quelle che potranno emergere dal dibattito odierno possano essere sottoposte all'attenzione delle Commissioni di merito che procederanno all'esame del provvedimento.

La senatrice PELLEGGI osserva che il disegno di legge delega n. 2319 si colloca in un delicato momento di modifiche strutturali dell'intero settore previdenziale e va apprezzato nell'intenzione di avviare un processo di ristrutturazione, omogeneizzazione e semplificazione degli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie.

Deve però sottolineare che esso è stato redatto in maniera disorganica ed affrettata, cercando di rimediare in qualche modo agli inconvenienti conseguenti al varo del decreto-legge n. 34 del 1993 istitutivo dell'INPDAP, che in realtà non ha razionalizzato effettivamente gli enti interessati avendo mantenuto pressoché intatte le strutture preesistenti.

Sarebbe quindi opportuno che, in sede di conversione, la normativa riguardante l'INPDAP sia sostanzialmente modificata: da ciò nasce l'esigenza di considerare prematura la predisposizione - come tenta di fare il disegno di legge n. 2319 - di una normativa tendente alla ristrutturazione degli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie tenendo conto della struttura organizzativa dell'INPDAP, che al contrario non è stata ancora perfezionata.

Ritiene poi errata la previsione di sopprimere i comitati provinciali dell'INPS, che finora hanno svolto un ruolo concreto di raccordo con le esigenze locali, anche nella considerazione che restano operanti altri comitati provinciali, ad esempio quelli dell'INAIL, dei quali non si fa cenno nella normativa proposta.

Concludendo, auspica che il Governo fornisca chiarimenti sugli obiettivi immediati e più lontani che intende perseguire in materia essendo necessario procedere in maniera organica e tenendo conto del contenuto di tutti i provvedimenti connessi.

Il senatore ROMEO ritiene che il Governo stia procedendo nella giusta direzione per semplificare ed omogeneizzare le strutture degli enti previdenziali, anche se l'azione di razionalizzazione potrebbe avere contorni più vasti ed essere attuata con maggiore incisività.

Si sofferma poi sulla proposta soppressione dei comitati provinciali dell'INPS, sottolineando che l'articolo 13 della legge di riforma n. 88 del 1989 prevede che i dirigenti dell'Istituto rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate: da ciò si evince che i comitati provinciali non possono svolgere alcun controllo sull'opera dei dirigenti, avendo come unica funzione quella di esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti una serie di prestazioni, peraltro nella

considerazione che negli ultimi tempi il numero di tali ricorsi è considerevolmente diminuito.

Valuta quindi opportuna la proposta di soppressione di tali comitati provinciali ed il trasferimento delle competenze ai comitati regionali, pure regolati dalla legge n. 88 prima citata, anche alla luce della normativa contenuta nel decreto legislativo sul pubblico impiego di recente emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992, n. 421: in questa prospettiva, potrebbe essere praticata la via, per definire un disegno organico di razionalizzazione, di presentare modifiche al decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, istitutivo dell'INPDAP attualmente in sede di conversione.

Il deputato ALAIMO si dichiara d'accordo con le osservazioni svolte dal relatore ed anche con parte di quelle emerse nel dibattito. Il decreto-legge n. 34 istitutivo dell'INPDAP ed il disegno di legge n. 2319 rappresentano un decisivo passo in avanti per pervenire alla semplificazione ed all'omogeneizzazione del panorama previdenziale.

Il Presidente ROMITA esprime consenso sulle osservazioni avanzate dal relatore, nonché su gran parte di quelle formulate dagli altri oratori intervenuti.

È auspicabile che l'intento di procedere ad una completa razionalizzazione degli enti previdenziali sia seguito da precisi provvedimenti tendenti ad effettivamente accorpate enti che si occupano di materie connesse, al fine di semplificare il panorama previdenziale, ridurre gli sprechi attualmente esistenti e portare beneficio all'utenza, che lamenta la disorganicità e la lentezza delle prestazioni erogate.

A tal fine, l'Ufficio di Presidenza ha più volte valutato la possibilità di elaborare precise proposte in materia e sottoporle poi all'attenzione del Governo e del Parlamento, nell'ambito della generale funzione di controllo spettante alla Commissione a norma della legge n. 88 del 1989.

Invita il senatore Pulli a raccogliere le osservazioni emerse nella seduta odierna, da riassumere successivamente in una lettera da inviare alle Commissioni di merito competenti ad esaminare il provvedimento.

La seduta termina alle ore 10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

Presidenza del Presidente
Nilde IOTTI

La seduta inizia alle ore 17,45.

SULLE DIMISSIONI DEL VICEPRESIDENTE AUGUSTO BARBERA
(A 008 0 00, B 67^a, 0002)

Il Presidente Nilde IOTTI dà lettura di una lettera con la quale il Vicepresidente Barbera conferma le proprie dimissioni dall'incarico.

SULLE DIMISSIONI DALLA COMMISSIONE DEL DEPUTATO CIRINO POMICINO
(A 008 0 00, B 67^a, 0003)

Il Presidente Nilde IOTTI dà lettura di una lettera del deputato Cirino Pomicino con la quale rassegna al Presidente della Camera le dimissioni da membro della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 007 0 00, B 67^a, 0001)

Il Presidente Nilde IOTTI comunica che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto una partecipazione di tale organo ai lavori della Commissione.

Sulla richiesta si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Antonio MACCANICO (gruppo repubblicano) e Luciano GUERZONI (gruppo del PDS), il deputato Marco BOATO (gruppo dei Verdi), il senatore Giulio ANDREOTTI (gruppo della DC) ed il senatore Romano MISSERVILLE (gruppo MSI-Destra nazionale).

Il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo della DC) svolge quindi alcune precisazioni riguardo alla dichiarazione del deputato Occhetto fatta nella seduta di martedì 16 marzo.

Intervengono quindi i senatori Lorenzo ACQUARONE (gruppo della DC) e Marcello STAGLIENO (gruppo della lega nord), il deputato Augusto BARBERA (gruppo del PDS), il senatore Luciano GUERZONI

(gruppo del PDS) e il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo della DC) per chiedere modifiche al calendario dei lavori della prossima settimana.

A tutti gli intervenuti replica il Presidente Nilde IOTTI.

Rimane stabilito di non tenere seduta nella giornata di martedì 23 marzo e di fissare per lo stesso giorno di martedì alle ore 11 il termine per la presentazione degli emendamenti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI LAVORI DEI COMITATI «FORMA DI STATO» E «FORMA DI GOVERNO»

La Commissione prosegue la discussione.

Intervengono i senatori Romano MISSERVILLE (gruppo MSI-Destra nazionale), Luciano GUERZONI (gruppo del PDS) e Antonio MACCANICO (gruppo repubblicano).

Il seguito della discussione è aggiornato alla seduta di mercoledì 24 marzo alle ore 10.

La seduta termina alle ore 19,50.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

23^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Carta e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente PAVAN, il quale fa presente che ritorna dalla Camera il decreto-legge sulla finanza locale. Per le modifiche apportate dalla Camera, sono da segnalare essenzialmente tre norme.

Il comma 5-bis dell'articolo 1 avrebbe un costo di 18 miliardi, probabilmente a partire dal 1995.

È da valutare insieme al Tesoro l'articolo 16-bis, che elimina il vincolo sul controllo delle piante organiche e sull'assunzione di personale negli enti locali per i quali non vi sia una situazione strutturalmente deficitaria e prevede la possibilità da parte dell'ente locale di procedere alle assunzioni una volta che il Dipartimento della funzione pubblica non abbia trasmesso l'elenco del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità.

L'articolo 17, comma 3, prevede che lo Stato eroghi a partire dal 1994 agli enti locali i finanziamenti per il servizio mensa nelle scuole. La

copertura del maggior onere per il finanziamento della finanza locale per il 1994 è coperto sul capitolo 6856, facendo riferimento alla rubrica relativa al Ministero dell'interno, ma senza indicare l'ammontare. Secondo le informazioni di fonte ministeriale, l'onere si aggirerebbe intorno ai 160-170 miliardi annui. Al momento vi è disponibilità per 190 miliardi.

Chiede inoltre spiegazioni sul comma 3-bis dell'articolo 16.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che la materia è regolata dalla legge-delega n. 421 e dal relativo decreto delegato.

Il senatore SPOSETTI ribadisce che sul problema dell'articolo 17, comma 3, occorre esprimere un parere contrario, in quanto oltre tutto non si conosce l'ammontare della spesa.

Il sottosegretario SACCONI fa osservare che già nella formulazione varata dal Senato in parte la spesa era a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente PAVAN fa presente che comunque il trasferimento è a carico della finanza locale.

Il senatore PAGLIARINI dichiara il proprio voto contrario sull'articolo 17, comma 3.

La Sottocommissione incarica quindi, a maggioranza, il presidente Pavan di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 MARZO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 19 marzo 1993, ore 9,30

- Audizione del Governatore della Banca d'Italia, dottor Carlo Azeglio Ciampi.
 - Informativa del senatore Cutrera sugli interventi di riforma in materia di appalti.
 - Comunicazioni del Presidente.
-